GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 9 ottobre 1923** — **Numero 237**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2042.
Scrutini ed esami nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Regi istituti nautici gli scrutini e gli esami continueranno ad essere regolati, nell'anno scolastico 1923-24 e fino a quando non sia disposto altrimenti, dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato col R. decreto 22 giu-

gno 1913, n. 1217, nel R. decreto 29 agosto 1919, n. 1896 e nel R. decreto 4 marzo 1920, n. 824, in quanto siano applicabili e salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Non è consentita alcuna dispensa nè totale nè parziale dagli esami di licenza.

I candidati esterni provenienti dalle scuole medie governative, pareggiate, nazionali ed estere, ammessi agli esami di licenza in base al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1087, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886, potranno, secondo gli studi compiuti ed i certificati conseguiti, essere dispensati dalle prove relative alle materie ed ai programmi d'insegnamento delle prime tre classi, ma non mai da quelle relative alle materie ed ai programmi dell'ultima classe.

Art. 3.

Non è ammessa, negli esami di licenza nè in quelli di passaggio, la compensazione tra i voti conseguiti nelle varie prove di italiano, di astronomia, di navigazione, di macchine, di costruzione navale e di teoria della nave.

Art. 4.

Per i candidati esterni sono sedi di esami di licenza gli Istituti nautici situati in città capoluoghi di provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 42. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2043.
Conferimento di cattedre nei Regi istituti nautici ad ufficiali in servizio attivo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Visti i Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2326 e 8 luglio 1920, n. 1028;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1920, col quale fu indetto il concorso per titoli ed esami per cinque cattedre di astronomia nautica e navigazione nei Regi istituti nautici e dieci cattedre di macchine e disegno relativo negli stessi istituti;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1921, col quale venne approvata e resa esecutoria la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinque cattedre di astronomia nautica e navigazione nei Regi istituti nautici;

Visto il decreto Ministeriale in pari data col quale venne approvata e resa esecutoria la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci cattedre di macchine e disegno relativo negli stessi Istituti nautici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle cattedre di astronomia e navigazione ed alle cattedre di macchine attualmente vacanti nei Regi istituti nautici, possono, entro il dicembre 1923, aspirare quegli ufficiali in servizio attivo i quali, avendo preso parte, in virtù dell'articolo 10 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, al concorso indetto col decreto Ministeriale 23 agosto 1920, e pur essendo riusciti vincitori nella graduatoria generale continuarono a prestare il loro servizio nell'Armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 43. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2052.
Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'ordinamento del Ministero della marina approvato con R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1910, n. 124, che determina le attribuzioni dei Ministeri della marina e dei lavori pubblici pel servizio dei fari ed altri segnalamenti marittimi, ed i successivi Regi decreti 17 luglio 1910, n. 568, e 9 marzo 1911, n. 294;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, che stabilisce il passaggio degli istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina;

Sentito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della marina provvede a tutti i servizi militari marittimi compreso quello, in concorso col Ministero dei lavori pubblici, dei fari e del segnalamento marittimo, ed a tutti i servizi della marina mercantile.

Il Ministero stesso disciplina e sovraintende all'istruzione nautica.

Art. 2.

Per gli affari riguardanti la marina militare il Ministro della marina è coadiuvato da un Sottosegretario di Stato, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Può essere nominato un segretario generale con le attribuzioni stabilite con il R. decreto 16 luglio 1916, n. 874.

Art. 3.

Per la parte dei servizi riguardanti la marina mercantile provvedono separati Regi decreti.

Art. 4.

Il Ministero della marina, per la parte riguardante i servizi militari marittimi, è costituito come segue:

1° di un Gabinetto, con le attribuzioni ed il personale stabiliti con la legge 8 aprile 1906, n. 109.

E' ad esso aggregato l'Ufficio leggi e decreti, istituito col R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, retto da un funzionario civile.

2° dell'Ufficio istruzione nautica, retto da un ufficiale superiore di vascello;

3° della Direzione generale del personale e dei servizi militari, retta da un ufficiale ammiraglio;

4° della Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, retta da un direttore generale civile;

5° della Direzione generale di artiglieria ed armamenti, retta da un ufficiale ammiraglio;

6° della Direzione generale delle costruzioni navali, retta da un ufficiale generale del Genio navale;

7° della Direzione centrale per l'esercizio e l'economia delle macchine, retta da un ufficiale generale macchinista;

8° della Direzione centrale della sanità militare marittima, retta dal maggior generale medico;

9° della Direzione centrale di Commissariato militare marittimo, retta dal maggior generale commissario;

10° della Direzione centrale del Genio militare per i lavori della Regia marina, retta da un generale dell'arma del Genio militare.

Art. 5.

La ragioneria centrale del Ministero della marina — retta da un direttore capo di ragioneria — ha rapporti di servizio con gli uffici di questo Ministero, ma dipende dal Ministero delle finanze, giusta il disposto del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Art. 6.

La ripartizione degli uffici di cui all'articolo 4 e le attribuzioni di ciascuno di essi saranno stabilite con decreto del Nostro Ministro della marina.

Art. 7.

Ad ogni divisione, reparto, sezione od ufficio sarà assegnato un numero di ufficiali e funzionari civili, nonchè altri personali civili o militari a seconda dell'entità e la natura dei servizi che loro sono attribuiti.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al presente decreto potranno essere modificate con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, che andrà in vigore dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 52. — GRANATA.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 2055.
Indennità al R. commissario dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituì l'Ente autonomo per l'Aquedotto Pugliese;
Vista la legge 23 settembre 1920, n. 1365, con la quale venne modificato e convalidato il citato decreto;
Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 543, col quale, a decorrere dal 16 marzo 1923, venne sciolto il Consiglio di amministrazione del detto Ente autonomo e le sue attribuzioni furono affidate all'ingegnere Gaetano Postiglione nella qualità di R. commissario, con riserva di fissare con successivo decreto le indennità a lui spettanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. commissario dell'Ente autonomo per l'Aquedotto Pugliese saranno corrisposti, a decorrere del 16 marzo 1923, in dodicesimi posticipati, un assegno annuo di L. 18,000 e una indennità annua di L. 6000 per rimborso globale di spese personali inerenti alla carica.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento 16 gennaio 1921, n. 195, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 55. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2056.
Acquisti di navi dello Stato da parte di società anonime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro della giustizia e con quello dell'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora, a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, si proceda alla vendita di navi dello Stato, ed acquirente sia una società anonima, alla quale siano imposti determinati obblighi per l'esercizio delle navi acquistate, il Ministro della marina può imporre alla società stessa di introdurre nel proprio statuto disposizioni in virtù delle quali:

a) la maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci deve essere di cittadini italiani, di gradimento del Governo italiano;

b) il presidente del Consiglio di amministrazione deve essere cittadino italiano e nominato su designazione del Governo italiano;

c) un consigliere d'amministrazione deve essere nominato dal Governo italiano, di cui sarà il rappresentante nel Consiglio con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo di cauzione;

d) uno dei sindaci deve essere nominato dal Governo italiano;

e) il consigliere d'amministrazione e il sindaco nominati dal Governo italiano non impegnano in nessun modo la responsabilità dello Stato nè in confronto della società nè in confronto dei terzi;

f) a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dalla società deve essere depositata una parte, da determinarsi, di azioni interamente liberate e il diritto di voto ad esse relativo sarà esercitato dal consigliere rappresentante del Governo italiano o da altra persona da questo delegata;

g) lo statuto della società acquirente deve essere approvato dal Governo italiano.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 56. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2059.
Maggiore assegnazione al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24, per lavori di riparazione e manutenzione del naviglio esistente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 74 « Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-1924 è aumentato della somma L. 20,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI. — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 59. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2060.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 3 « Assegni ed indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1923-24 è aumentato della somma di L. 15,000 e di pari somma è diminuito lo stanziamento del cap. n. 2 « Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato, ecc. » del medesimo bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 60. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. **2061.**
Istituzione del capitolo 55-bis nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-1924 è istituito il capitolo n. 55 *bis*: « Spese segrete per la propaganda all'estero » con lo stanziamento di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1923, n. **2062.**
Abrogazione del R. decreto per la cessione gratuita al comune di Roma della Villa Mattei o Celimontana al Celio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il Nostro decreto 2 febbraio 1922, n. 631, con cui il Governo del Re era autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Roma la Villa Mattei o Celimontana al Celio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 62. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2063.
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo n. 11: « Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero » è aumentato della somma di lire 50,000;

b) in conto della competenza del capitolo aggiunto numero 226: « Contributo e sussidi ad Enti ed anticipazioni ad istituti d'insegnamento e sperimentazione agraria, ecc. » è inscritta la somma di L. 1,950,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 63. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. **1990.**
Modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Macerata.

N. 1990. R. decreto 27 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, vengono approvate le modificazioni e le aggiunte apportate agli articoli 3 e 5 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa di

famiglia nei Comuni della provincia di Macerata con le deliberazioni 8 maggio e 5 giugno 1923 di quella Giunta provinciale amministrativa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1992.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Comun Nuovo.

N. 1992. R. decreto 2 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile di Comun Nuovo viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1923.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1993.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Ghislarengo.

N. 1993. R. decreto 2 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile di Ghislarengo viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1923.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Classificazione, fra le provinciali di Livorno, della strada comunale Marciana Marina-Marciana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 27 febbraio 1922, con cui il Consiglio provinciale di Livorno stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada comunale Marciana-Marciana Marina;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della deliberazione suaccennata in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 26 settembre 1922, del segretario capo dell'Amministrazione provinciale;

Considerato che la strada di cui si tratta costituisce il naturale proseguimento della provinciale Porto Ferraio-Marciana Marina e l'unito collegamento del comune di Marciana Alta col resto dell'isola;

Che tutto il movimento agricolo e di merci del comune di Marciana Alta da e verso il porto rifugio di Marciana Marina si svolge per la strada di cui trattasi, che è anche percorsa dall'automobile che fa servizio pubblico da Porto Ferraio a Marciana ed alla quale è allacciata pure quella del comune di Poggio;

Che, pertanto, essa riveste i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d*) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) per essere dichiarata provinciale;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata, fra le provinciali di Livorno, la strada comunale Marciana Marina-Marciana.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

RELAZIONI e REGI DECRETI.
Scioglimento dei Consigli comunali di San Pietro del Carso (Trieste), di Garlasco (Pavia), di Monterosso Almo (Siracusa), di Francica (Catanzaro), di Ceva (Cuneo) e di Trapani.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Pietro del Carso, in provincia di Trieste.

MAESTA',

Un'inchiesta compiuta sull'amministrazione comunale di San Pietro del Carso ha rilevato gravi irregolarità amministrative ed un completo abbandono di tutti i pubblici servizi. Il Consiglio comunale per scarso interessamento dei suoi componenti, ha tenuto poche sedute, che in genere non hanno portato a proficue conclusioni sugli affari posti in discussione; in tali condizioni, nessuno dei problemi di più vitale interesse pel comune è stato affrontato ed anche l'attività di ordinaria amministrazione si è dimostrata manchevole, specie per inettitudine del sindaco e della Giunta.

Non si è provveduto alla formazione dei regolamenti municipali prescritti dalla legge comunale e provinciale, nè alla sistemazione degli uffici secondo le nuove esigenze, nè può farsi alcun affidamento sull'opera dell'Amministrazione per la trasformazione della civica azienda secondo l'ordinamento comunale del Regno, recentemente esteso alle nuove provincie.

L'azione irregolare e deficiente degli amministratori ha suscitato nell'ammbiente locale un vivo malcontento, che fa temere gravi conseguenze. Ragioni di ordine pubblico, oltre all'assoluta ed urgente necessità di evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del nuovo assetto amministrativo dell'Ente e di riordinare con mezzi adeguati i pubblici servizi rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro del Carso, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vittorio Miglioretti, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Garlasco, in provincia di Pavia.

MAESTA'

Morto, dopo pochi giorni dalla sua assunzione alla carica, il sindaco di Garlasco, quella civica Amministrazione, sorta delle elezioni del 1921 e costituita da elementi che facevano capo a vari partiti, si trovò disorientata e senza una persona autorevole che le imprimesse una direttiva.

Per tal modo i dissensi, che si manifestarono in paese fra cittadini di diverso colore per questioni di interesse generale, ebbero subito ripercussione diretta sulla rappresentanza comunale, disgregandola e togliendole ogni possibilità di funzionare regolarmente.

Ed infatti, proposte ed iniziative patriottiche, di grande importanza morale, quali la erezione di un monumento ai caduti, la costruzione del Viale delle Rimembranze, la sottoscrizione per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna, non ebbero in municipio accoglimento fortunato; mentre, per converso, non mancò qualche provvedimento, adottato contro le aspirazioni della maggioranza della popolazione, che, assumendo l'aspetto di atto partigiano, contribuì ad alienare all'Amministrazione le generali simpatie.

Il malcontento popolare si è particolarmente aggravato in questi ultimi tempi, assumendo forme violente di eccezionale gravità e dando luogo ad incidenti clamorosi, che per poco non hanno seriamente turbato la tranquillità cittadina.

E poichè tali incidenti, ove non ne fosse rimossa la causa, potrebbero facilmente ripetersi con conseguenze imprevidibili, si rende indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Garlasco, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Vincenzo Crocè è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretaroi di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monterosso Almo, in provincia di Siracusa.

SIRE,

Essendosi dimessi il sindaco e tre assessori comunali di Monterosso Almo, il Prefetto di Siracusa dovette, nel luglio scorso, assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Il funzionario ha riscontrato i pubblici servizi in completo abbandono per l'inerzia della civica rappresentanza, che, turbata da insanabili dissidi ed ostacolata da crescente malcontento popolare, da tempo più non funzionava.

Ogni ulteriore convocazione del Consiglio comunale per provvedere alla soluzione degli amministratori dimissionari, è diventata impossibile per ragioni di ordine pubblico, essendovi continuamente a temere, attesa l'agitazione degli animi, che le adunanze possano essere causa di perturbamenti e, recentemente, consci della gravità di tale situazione, 10 consiglieri comunali, sui 20 assegnati per legge, hanno presentato le dimissioni.

In tali condizioni, urgendo conferire poteri più ampi all'attuale Commissario prefettizio, perchè possa adeguatamente provvedere alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, che trovasi in grave dissesto, si rende indispensabile, anche per evitare deplorevoli reazioni, da parte della cittadinanza, a stento contenute dalle misure adottate dalle autorità locali, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterosso Almo, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Cocuzza è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Francica, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Da tempo nel comune di Francica si contendono il potere con alterne vicende due partiti tenacemente avversari, che sono l'esponente di vecchi antagonismi fra le famiglie preminenti del paese.

Recentemente il partito di opposizione con ricorsi, proteste e dimostrazioni ha iniziato contro la civica Amministrazione una tenace lotta, che alimentando i vecchi contrasti esistenti fra i cittadini, ha determinato nel Comune una situazione estremamente pericolosa per l'ordine pubblico. Numerosi furono gli incidenti, che non degenerarono in conflitti unicamente per l'opera prudente ed energica delle autorità locali; ma il 22 luglio scorso, durante una festa tenutasi senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, una lieve occasione determinò un gravissimo conflitto fra i seguaci dei due partiti e nella colluttazione si verificarono numerosi feriti, due dei quali gravemente.

Un'inchiesta disposta subito dal Prefetto ha accertato gravi irregolarità nel funzionamento dei servizi municipali, specie in ordine alla gestione in economia del dazio consumo, della illuminazione pubblica e dello spazzamento ed alla amministazione del patrimonio comunale; ma ha posto in evidenza, sopratutto, l'anormale eccitazione dello spirito pubblico ed il persistente pericolo, che i gravissimi incidenti, contenuti, frattanto, dalle eccezionali misure di pubblica sicureza, possano ripetersi da un momento all'altro con conseguenze imprevidibili.

Si rende, pertanto, indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, affidare ad un Regio commissario l'amministrazione della civica azienda con lo scioglimento del Consiglio comunale, ed in tali sensi provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Francica, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Caramelli Bruno Giulio, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ceva, in provincia di Cuneo.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente disposta dal prefetto di Cuneo in seguito alla presentazione di numerosi reclami e denunzie ha posto in luce gravi irregolarità nell'amministrazione del comune di Ceva e sistematiche violazioni di egge.

La Giunta municipale, ad opere già da tempo iniziate, aveva deliberato l'esecuzione di importanti lavori di sistemazione del cimitero, affidandone l'incarico a trattativa privata ad una ditta designata dal progettista, senza che si fosse preventivamente provveduto alla richiesta delle autorizzazioni prescritte dalla legge ed all'apprestamento dei mezzi finanziari.

Nel pagamento del materiale occorrente per tali lavori gli amministratori del Comune avevano avuto indebito maneggio di pubblico danaro, stornando fondi dalla gestione municipale dello zucchero e saldando direttamente le fatture presentate dai fornitori; mentre nell'esecuzione delle opere stesse e nel collaudo di esse — eseguito peraltro dallo stesso progettista — non era stata disposta alcuna vigilanza, o cautela per garantire gli interessi del Comune.

La gestione dello zucchero, tenuta nel 1922 direttamente dal sindaco senza scritturazioni contabili, ha dato luogo in varie occasioni ad indebito maneggio di danaro da parte degli amministratori, ad ingiustificati rimborsi di somme versate dagli esercenti, e ad impreviste diminuzioni di utili. Gli stabili di proprietà comunale erano tenuti in stato di deplorevole incuria, così che risultarono all'atto dell'inchiesta mancanti molti mobili e suppellettili descritti negli inventari. L'Amministrazione tuttora continua a gestire in economia con scarsissimo rendimento il dazio consumo per poter favorire le cooperative aderenti al proprio partito a danno degli altri esercenti e della popolazione; per contro era stata trascurata la risoluzione e persino lo studio dei problemi di vitale interesse cittadino, specie in ordine al migliaramento igienico ed allo sviluppo edilizio dell'abitato (viabilità, fognatura, ecc.) e la popolazione ne risentiva grandissimo disagio.

D'altra parte la civica rappresentanza, sorta nel 1920, con colore sovversivo, per i suoi atteggiamenti estremisti e di tenace opposizione alle nuove correnti nazionali affermatesi dopo gli ultimi avvenimenti politici, non è più l'espressione vera dei sentimenti del corpo elettorale, e l'ulteriore sua pemanenza al potere, attese le particolari condizioni d'ambiente, costituisce una causa permanente di dissidi e di vivissimi contrasti fra i partiti locali.

Tale stato di cose minaccia continuamente l'ordine pubblico e, per evitare possibili perturbamenti, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceva, in provincia di Cuneo, sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni Battista Laiolo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Trapani.

MAESTÀ,

L'amministrazione del comune di Trapani, andata al potere nel 1920, si è rivelata subito partigiana e scarsamente omogenea, dando luogo a frequenti crisi della Giunta municipale, anche per futili motivi, e trascurando la risoluzione dei vitali problemi cittadini per perseguire fini personali od interessi di private clientele. In conseguenza di tale azione i pubblici servizi sono caduti in stato di grave sfacelo e la situazione finanziaria dell'Ente è diventata difficilissima.

Infatti trovasi nel più completo abbandono il servizio scolastico; le scuole collocate in locali non adatti, il personale insegnante assunto con criteri partigiani e l'Amministrazione non solo non dimostra di voler porre riparo alle innumerevoli e gravi deficienze segnalate dalla autorità competente, ma persiste nelle violazioni di legge ed esplica il quel ramo di servizio il favoritismo più palese.

Il personale addetto agli uffici, esuberante e mal distribuito, dà scarsissimo rendimento, non è sorvegliato, non razionalmente sistemato e molti avventizi sono stati assunti in eccedenza agli organici.

Partigianerie sono state compiute in materia annonaria, nell'applicazione di calmieri e nella esecuzione e concessione di pubblici lavori a trattativa privata.

Particolari lagnanze ha poi suscitato l'applicazione dei tributi, che dando luogo ad ingiustizie palesi e favoritismi, ha determinato gravissime sperequazioni con conseguente malcontento della popolazione. La situazione finanziaria del Comune è gravissima e riesce impossibile accertare con precisione l'entità del disavanzo per la mancata presentazione di conti e per l'attuale insincerità dei bilanci. Nel bilancio in corso, fra l'altro sono inscritte nella parte attiva previsioni esagerate di entrata e partite inesistenti ed irrealizzabili e nella parte passiva non sono riportati molti debiti del Comune. L'azienda municipale, oberata dalle passività e pressata dai creditori, essendo la cassa del tutto esausta, è stata costretta a sopperire alle ordinarie esigenze mediante anticipazioni cambiarie a firma personale degli amministratori per un notevole importo, non ancora precisabile.

La condotta settaria dell'Amministrazione e la sua inerzia di fronte agli importanti problemi cittadini ha provocato un vivace malcontento nella popolazione rendendo più vivi i contrasti da tempo esistenti fra i partiti locali, e determinando, anche per la tenace opposizione di alcuni esponenti dell'Amministrazione stessa all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali, una situazione estremamente difficile per il mantenimento della quiete cittadina.

Si rende pertanto indispensabile, per assicurare il retto funzionamento della civica azienda e per prevalenti ragioni di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Ezio Reisoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 settembre 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Tufino (Caserta), di Ortueri (Cagliari), di Vasto (Chieti), di Nardò (Lecce) e di Sorbo San Basile (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Tufino (Caserta), di Ortueri (Cagliari), di Vasto (Chieti), di Nardò (Lecce) e di Sorbo San Basile (Catanzaro).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Tufino (Caserta), Ortueri (Cagliari), Vasto (Chieti), Nardò (Lecce), Sorbo San Basile (Catanzaro) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 10, 27 maggio, 7 e 28 giugno 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Tufino (Caserta), Ortueri (Cagliari), Vasto (Chieti), Nardò (Lecce), Sorbo San Basile (Catanzaro);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Tufino, Ortueri, Vasto, Nardò, Sorbo San Basile, è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 1° corrente in Molino dei Torti, provincia di Alessandria, il giorno 3 corrente in Ciano d'Enza, provincia di Reggio Emilia, e il giorno 4 corrente in Villanterio, provincia di Pavia, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 5 ottobre 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 35	Belgio	111 85
Londra	101 585	Olanda	8 71
Svizzera	396 79	Pesos oro	16 65
Spagna	302 25	Pesos carta	7 32
Berlino (al milione)	0 03	New-York	22 207
Vienna	0 031	Oro	428 49
Praga	66 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 70
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	88 94

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 713	Belgio	111 78
Londra	100 98	Olanda	8 74
Svizzera	396 80	Pesos oro	16 625
Spagna	300 75	Pesos carta	7 31
Berlino (al milione)	0 08	New-York	22 18
Vienna	0 032	Oro	427 97
Praga	65 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 59
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 018

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. III).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	359143	105 —	De Filippi Pelfo Domenico Amedeo fu Battista, dom. a Ruegilo (Torino).	De Filippi Pelfo Domenico Amedeo fu Battista, minore di età, ecc. come contro.
»	367138	77 —	Serra Raffaele ed *Elisabetta* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Serra Raffaele e *Benedetta* di Andrea, minori, ecc. come contro.
»	367130	28 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Serra Andrea.	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	102346	1000 —	Bertotti *Maria* fu Giovanni, moglie di Carnevale Leonzio fu Placido, dom. in Tortona (Alessandria).	Bertotti Anna Maria fu Giovanni, ecc. come contro.
3.50 %	253506	280 —	Bertotti *Maria* fu Giovanni, moglie di Leonzio Carnevale, dom. a Tortona (Alessandria).	Bertotti Anna Maria fu Giovanni, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 15 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3%	35477	Beneficio di S. Caterina vergine e martire, eretta nella Chiesa parrocchiale dei SS. Petronio e Prospero di Castelbolognese (Ravenna) . . . . L.	3 —
3.50 %	515036	Bisio Francesco fu Emilio, domiciliato a Francavilla-Bisio (Alessandria) vincolata . . . . »	7 —
»	86283	Opera o Fondazione Signoris Berzetti, di Buronzo (Vercelli), vincolata . . . . »	616 —
»	91154	Opera pia delle dotazioni, fondata in Vercelli dal marchese Emilio Signoris Berzetti o Bussetti, di Buronzo . . . . »	175 —
»	79380	Cappellania fondata da Vacarezza Carlo nella Chiesa di S. Maria di Monticello, vincolata . . . . »	77 —
»	85367	Eredità del fu dottor Carlo Vaccarezza, in Chiavari . . . »	52.50
Consolidato 5%	97604	Merlo Teresa fu Carmelo, moglie di Conti Francesco fu Gioacchino, dom. in Linguaglossa (Catania), vincolata . . . »	260 —
3.50 %	583816 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Isabella Arturo di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze . . . . . » Per l'usufrutto: Isabella Michele fu Carlo.	157.50
»	793174	Tirettolo Erminia, moglie di Enrico Nappo, dom. a Ponticelli (Napoli) . . . . »	42 —
»	318138	Parroco pro-tempore della parrocchia di S. Vitale in Fuorigrotta (Napoli) . . . . »	14 —
»	563492	Parrocchia di S. Vitale in Fuorigrotta frazione del comune di Napoli, rappresentata dal parroco pro-tempore, vincolata . »	56 —
»	587653	Saja o Saya Misitano Natale fu Natale dom. in Messina . . . »	465.50
»	50491	Parrocchiale chiesa di S. Giorgio martire, di Pianura, rappresentata dal parroco pro-tempore . . . . »	42 —
»	243263	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire in Pianura (Napoli) »	24.50
»	679109	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire in Pianura (Napoli) »	105 —
Consolidato 5%	15160 Polizza combattenti	Stigliano Luigi di Giorgio, dom. a Taranto (Lecce) . . . »	20 —
3.50 %	621414	Servadio Elda di Vittorio, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Bolaffi Arturo di Moisè, domiciliata a Pisa, vincolata . . . . »	1592.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	16355	Comune di Lotzorai (Cagliari) . . . . »	5 —
»	25674	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	275755	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, in Uscio (Genova) . . . . »	190 —
»	69933	Ridi Emilia-Luigia di Riccardo, minore, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di detto Ridi Riccardo, inabilitato, tutti sotto la curatela testamentaria di Ridi Alfredo, dom. a Firenze . . . . »	525 —
»	94333	Ridi Emilia-Luigia di Riccardo, minore, sotto la patria potestà del padre e la curatela speciale di Ridi Alfredo fu Luigi e figli nascituri di detto Ridi Riccardo fu Luigi, inabilitato, sotto la curatela di Poggiali Raffaello fu Giuseppe, dom. a Firenze . . . . »	165 —

Roma, 30 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di violino (seconda cattedra) nel R. conservatorio di musica di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ad un posto di professore di violino (seconda cattedra) nel R. conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 7000 aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2.40, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 21 novembre 1923 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40, detto limite di età è elevato fino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bllo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due capricci di N. Paganini estratti a sorte, 24 ore prima dell'esame, fra dodici presentati dal candidato;

b) una delle sei sonate per violino solo di S. J. Bach, estratta a sorte, 24 ore prima dell'esame, fra tre (I, IV e VI);

c) la sonata « Trillo del Diavolo » di G. Tartini;

d) un concerto di autore, scelto dalla Commissione esaminatrice fra 3 presentati dal candidato.

Fare l'analisi di un primo tempo di quartetto classico, designato due ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatrice, ed eseguire la parte di violino in un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, scelto dalla Commissione stessa.

Interpretare, previa breve osservazione ed intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportaree all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violino solo.

Dirigere, eseguendo la parte di primo violino, il primo tempo di un quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento i temi iniziali, la letteratura da concerto per violino ed i brani più difficili e caratteristici che s'incontrano nelle opere più significative da Corelli in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violino, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri dell'insegnamento, e dimostrare di conoscere la storia degli istrumenti ad arco o la letteratura didattica del violino.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altre attestazioni speciali di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anzianità di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) o *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, 19 settembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.